

REGOLAMENTO (CE) N. 2488/97 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1997
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2186/97 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mandorle sgusciate, i limoni e le mele a destinazione geografica y, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso sono già superati o rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mandorle sgusciate, i limoni e le mele a destinazione geografica y, esportati dopo il 12 dicembre 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2186/97 per le mandorle sgusciate, i limoni e le mele a destinazione geografica y, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 12 dicembre 1997 e prima del 20 gennaio 1998, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 299 del 4. 11. 1997, pag. 10.